



Comune di STRAMBINO

---

## SCHEDA INFORMATIVA

### SISTEMA: TULPS SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

#### Descrizione

---

Nell'ambito territoriale della città o del comune possono spesso essere organizzati – **come attività professionali** – pubblici spettacoli o trattenimenti il cui diritto è sancito dall'articolo 41 della Costituzione.

Tuttavia ora il comune (**il responsabile del servizio attraverso il SUAP**) in forza dell'art.19 del DPR 616/77 ha per legge (artt. 68 e 69 e 80 del TULPS e artt. da 116 a 151 salvo abrogazioni del relativo regolamento) il compito di controllare tutte queste iniziative per quello che concerne:

- a) la sicurezza e la pubblica incolumità
- b) l'ordine pubblico
- c) la morale
- d) il buon costume
- e) la tutela dei diritti d'autore

Per quanto riguarda i regimi amministrativi da rispettare il riferimento normativo è diventato il D.L.vo 222/2016 conosciuto come SCIA 2 e predisposto dal Ministro Madia nell'ottica della riforma della Amministrazione Pubblica.

A seguito dell'intervento del D.L.vo 222 l'attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore prevista al punto 77 della Tabella A, è stata deregolamentata.

Niente autorizzazioni né comunicazioni, salvo la concessione di suolo pubblico, se necessaria.

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è prevista la Comunicazione al SUAP, se non si superano i limiti previsti dalla zonizzazione comunale, mentre è necessaria l'Autorizzazione con la documentazione di impatto acustico se si superano i limiti.

Per le attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza (palchi o tribune) con capienza **pari o inferiore a 200** persone previste al punto 78 della tabella A è in ogni caso prevista l'Autorizzazione del SUAP, che la trasmette alla Commissione di vigilanza sui locali di spettacolo, il cui sopralluogo è sostituito dalla relazione asseverata di un professionista, nei casi di cui all'art. 141, comma 2.

In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è prevista la Comunicazione al SUAP, se non si superano i limiti previsti dalla zonizzazione comunale, mentre è necessaria l'Autorizzazione con la documentazione di impatto acustico se si superano i limiti.

Per le attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza **superiore a 200 persone**, il punto 79 della tabella A conferma il regime dell'Autorizzazione integrata eventualmente dalle procedure relative all'impatto acustico, come nei punti precedenti.

Infine per le attività di spettacolo o intrattenimento **in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività** il punto 80, prevede che l'esercizio di spettacoli ed eventi ospitati in stadi, palazzi dello sport, padiglioni fieristici e altri impianti e strutture all'aperto o al chiuso, sia soggetto ad Autorizzazione, con istanza al SUAP, Commissione di vigilanza ed impatto acustico, come nei punti precedenti.

Qui viene introdotta una sorta di regola generale, e sembra proprio che la disciplina riguardi anche i locali "a carattere privato", dunque circoli privati, associazioni culturali, ASD e SSD.

Il punto 80 specifica infatti che "In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.



### Riferimenti normativi principali:

---

- ↵ Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931 TULPS
- ↵ Regio Decreto n° 635 del 6 maggio 1940 Regolamento di esecuzione del TULPS
- ↵ Legge 447/1995 articolo 8
- ↵ DPR 227/2011 art 4 e allegato B
- ↵ PR 59/2013
- ↵ D.L.vo 222/2016

### Regime amministrativo: AUTORIZZAZIONE + SCIA o COMUNICAZIONE.

---

Sono soggette a AUTORIZZAZIONE + SCIA o Comunicazione:

- l'attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza (palchi o tribune) con capienza pari o inferiore a 200 con impianti di diffusione sonora e/o diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- l'attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza (palchi o tribune) con capienza superiore a 200 con impianti di diffusione sonora e/o diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
- l'attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività con impianti di diffusione sonora e/o diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- l'attività di spettacolo o intrattenimento in genere sia a carattere pubblico che privato, con capienza di 100 persone oppure con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. (escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico).

### Regime amministrativo: SCIA .

---

Sono soggette a SCIA:

- l'attività di spettacolo o trattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza (palchi o tribune) con capienza pari o inferiore a 200 che termina entro le 24 del giorno dell'evento;

### Regime amministrativo: Comunicazione.

---

Sono invece soggette a semplice Comunicazione in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività:

- il subingresso, (trasferimento di titolarità) ,
- la variazione della denominazione,
- la sospensione temporanea dell'attività,
- la cessazione dell'attività.

### Modelli disponibili.

---

**1 – Il modello unificato regionale** relativo a:

- nuova apertura;
- trasferimento sede;
- trasformazione attività.

**2 – Il modello unificato regionale** relativo a

- trasferimento di titolarità (subingresso) dell'attività;
- variazione della denominazione.

**3 – Il modello unificato regionale** relativo a

- sospensione temporanea dell'attività;
- cessazione dell'attività.



### **Allegati.**

---

Gli allegati alla modulistica univoca regionale sono puntualmente richiamati all'interno di modello stesso.

### **Termine e scadenza.**

---

Quando la tabella indica la Comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.

Quando la tabella indica l'Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.

Quando la tabella indica la SCIA unica si applica l'art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.

### **A che cosa fare attenzione?**

---

Il modello – secondo la fattispecie prescelta – deve essere compilato in ogni sua parte e contenere tutti gli allegati necessari (SCIA prevenzione incendi, SCIA o Comunicazione impatto acustico, a completamento del modulo base)

In carenza di completezza formale dell'istanza potranno essere richieste le integrazioni necessarie.

In carenza di completezza formale la SCIA viene dichiarata irricevibile.

Ogni SCIA e Istanza deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal richiedente.

Le istruzioni regionali sulla modulistica univoca, sono reperibili sul portale SUAP del Comune di Strambino.

### **Chi può presentare la richiesta**

---

Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.